

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE Associazione EX LAVANDERIA

Assemblea ordinaria

25 MARZO 2018

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Lo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Ass. Ex Lavanderia con sede in Roma, P.za Santa Maria della Pietà 5 è disciplinato dalla Legge, dallo Statuto, dal presente regolamento e, per quanto non disposto dagli stessi, dal Presidente dell'Assemblea nell'esercizio dei suoi poteri.

CAPO II COSTITUZIONE E ACCESSO ALLA SEDE ASSEMBLEARE

Art. 2 - Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea

1. La convocazione all'Assemblea è pubblicata a cura del Comitato Direttivo sul sito della Associazione almeno 15 giorni prima della data di Assemblea, a norma di Legge e di Statuto.
2. Possono intervenire in assemblea ed esercitarvi il diritto di voto i Soci per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 dello Statuto.
3. Non sono ammesse deleghe (art. 15 dello Statuto).

Art. 3 - Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea

1. La verifica della partecipazione all'assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento della riunione, almeno 1 ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea.
2. I legittimati a partecipare debbono esibire un documento di identificazione personale e la tessera associativa.
3. Salvo diversa decisione del Presidente dell'assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

Art. 4 - Contestazioni

1. In caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea decide, inappellabilmente, il Presidente dell'Assemblea coadiuvato, se lo ritiene necessario dal Comitato Direttivo.

CAPO III CONDUZIONE DEI LAVORI

Art. 5 - Verifica dei quorum costitutivi

1. All'ora indicata nell'Avviso di Convocazione, su proposta del Comitato Direttivo in carica viene innanzitutto votata dall'Assemblea la persona designata a presiederla che verifica l'esistenza dei quorum costitutivi previsti statutariamente e dichiara l'Assemblea validamente costituita.

Art. 6 - Apertura dei lavori

1. Il Presidente accertata la regolare costituzione dell'assemblea dichiara aperti i lavori rendendo noto il numero dei soci con diritto di voto presenti.
2. Il Presidente propone, poi, nelle forme previste dallo Statuto:
 - la nomina del Segretario dell'Assemblea;
 - la nomina degli scrutatori per le operazioni di voto palese ed a scrutinio segreto.

Art. 7 - Ordine del giorno

1. Il Presidente illustra gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
2. Nel proporre in discussione detti argomenti il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, può prevedere un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e disporre una discussione unitaria su più punti posti all'ordine del giorno ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti.

Art. 8 - Discussione

1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione.
2. I legittimati all'esercizio del voto possono chiedere la parola su ciascun argomento posto all'Ordine del Giorno una sola volta, facendo osservazioni, formulando proposte e chiedendo informazioni al riguardo.
3. La richiesta di intervento deve pervenire al tavolo della presidenza, nei modi indicati dal Presidente, con indicazione specifica del punto all'ordine del giorno sul quale si vuole intervenire.
4. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.
5. Spetta al Presidente dirigere e disciplinare la discussione, assicurando la correttezza e l'efficacia del dibattito, ed impedire che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.
6. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine di presentazione delle domande di intervento. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti posti in discussione nonché del numero dei richiedenti la parola, predetermina il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore e delle repliche al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione e prima della prevista scadenza del termine di intervento invita l'oratore a concludere. In caso di eccessi e/o abusi, il Presidente, può togliere la parola al Socio che se ne sia reso responsabile.
7. Esauriti gli interventi e le risposte il Presidente dichiara chiusa la discussione. Da tale momento nessun socio ha più diritto a prendere la parola sull'argomento discusso.

Art. 9 - Sospensione dei lavori

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

CAPO IV VOTAZIONI

Art. 10 - Operazioni preliminari

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente accerta il numero dei titolari di diritto di voto presenti ai fini della validità delle delibere assembleari.
2. Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure, al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'Ordine del Giorno.

Art. 11 - Votazioni

1. Le votazioni avvengono a scrutinio palese (alzata di mano) o segreto, mediante schede predisposte per i singoli punti di delibera. Nel caso di votazione per alzata di mano la registrazione nel verbale riporta il numero di voti favorevoli, contrari od astenuti.

Art. 12 - Definizioni e principi generali

1. L'elezione del Comitato Direttivo avviene mediante votazione dei candidati. L'Elenco dei candidati/e verrà formato sulla base delle autocandidature di persone fisiche che rispettano i requisiti di eleggibilità previsti dallo statuto (art. 7).
2. Il Comitato Elettorale, nominato dal Consiglio Direttivo è composto da due soci che non compiano nell'elenco dei candidati. Il Comitato Elettorale effettua la verifica sul rispetto dei requisiti dei singoli candidati/e e sulla conformità dell'intero procedimento elettorale alla legge, allo Statuto sociale e al presente regolamento. Il Comitato Elettorale può esprimere, a richiesta, pareri preventivi sull'adeguatezza delle singole candidature.
3. Ciascun socio in assemblea potrà votare due nominativi fra quelli inseriti nell'elenco dei candidati/e.
4. Al termine della votazione risulteranno eletti tutti i candidati/e inseriti della lista che abbiano ottenuto un numero di voti superiore a quattro voti e che confermino l'accettazione dell'incarico.
5. La definizione della lista di candidati si conclude all'ora di inizio della Assemblea.

Art. 13 - Requisiti per la candidatura

2. Fermo restando che la competenza per la nomina del Presidente della Associazione e del Comitato Direttivo è dello stesso Comitato Direttivo da esercitarsi alla prima riunione, ciascun/a candidato/a deve indicare se disponibile ad assumersi l'incarico di Presidente del Comitato Direttivo e della Associazione.
3. Non possono candidarsi in alcun modo i soci che percepiscano compensi o rimborsi spese dalla Associazione.
4. Ciascun/a candidato/a dovrà essere sostenuto/a da un numero minimo di due soci/e presentatori/trici.
5. I candidati possono presentare un documento o una dichiarazione programmatica, che viene presentata in assemblea prima della votazione del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Clausole di salvaguardia

Nel caso in cui non fosse disponibile alcun Elenco di candidati/e o in assenza dei requisiti per la corretta formazione del nuovo Comitato Direttivo, competerà al Comitato Direttivo in carica la predisposizione di un Elenco di candidati che consenta il rispetto delle norme statutarie, ovvero di un Comitato Direttivo composto da un minimo di 5 soci/ie.

Art. 15 - Pubblicità delle liste e dei candidati

1. Ciascun candidato/a può far conoscere alle socie e ai soci il proprio programma e il proprio profilo. Al fine di agevolare tale forma di trasparenza, prima della votazione è prevista la possibilità di una presentazione, che può avvenire sia attraverso la diffusione di documentazione cartacea che di un breve intervento.
2. I documenti presentati saranno resi disponibili sul sito della Associazione ex Lavanderia.

Art. 16 - Votazione, scrutinio e proclamazione

1. La votazione avviene mediante voto segreto. La scheda prevede l'indicazione al massimo di cinque nominativi.
2. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiuse le votazioni, si procede allo scrutinio delle schede. Tale operazione viene verbalizzata.
3. Le operazioni di scrutinio e di redazione del verbale sono effettuate dagli scrutatori nominati dall'Assemblea e si svolgono alla presenza del Comitato Elettorale.
4. Completate le operazioni di scrutinio il Presidente dell'Assemblea proclama il nominativo degli eletti.

5. Al termine della proclamazione, gli eletti confermano o meno di accettare l'incarico di componente del Comitato Direttivo.

CAPO V CHIUSURA

Art. 17 - Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Poteri del Presidente

1. Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, Il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.